

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2026, n. 4

“Norme di interpretazione autentica in materia di proroga delle graduatorie concorsuali e di immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Norme di interpretazione autentica in materia di proroga delle graduatorie concorsuali

1. Al comma 2 dell’articolo 178 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025), l’espressione “Le disposizioni di cui alla l.r. 27/2024 si applicano anche alle graduatorie in scadenza nell’anno 2025” si intende riferita a tutte le graduatorie in scadenza tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, comprese quelle già oggetto di proroga ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 27 (Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale).
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 settembre 2025, n. 15 (XI legislatura - 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse), l’espressione “Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 27 (Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale) si applicano anche alle graduatorie in scadenza nell’anno 2026” si intende riferita a tutte le graduatorie in scadenza tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, comprese quelle già oggetto di proroga ai sensi e per gli effetti della l.r. 27/2024 e dell’articolo 178, comma 2, della l.r. 42/2024.
3. Le proroghe di cui alla l.r. 27/2024, all’articolo 178, comma 2, della l.r. 42/2024, e all’articolo 3, comma 1, della l.r. 15/2025, si applicano anche a tutte le graduatorie approvate da enti pubblici vigilati, strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario finalizzate alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Art. 2

Interpretazione autentica del comma 1-bis dell’art. 23 della l.r.26/2020 così come modificato dall’art. 47 della l.r. 7/2025

1. Al comma 1-bis dell’articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), come modificato dall’articolo 47 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse), l’espressione “assegnatari pensionati entro i quindici anni” si intende riferita anche ai soggetti già in quiescenza alla data di entrata in vigore della norma, purché rientranti nei limiti di quindici e cinque anni già specificati.

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 aprile 2026

ANTONIO DECARO